



**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

**DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20**

COMUNE DI GABY

art. 1 .TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20 dicembre 2010 denominato “mercato stagionale del venerdì”.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge regionale 2 agosto 1999 n. 20, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Per mercato s’intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (*art. 2, comma 1, lett. d) L.R. 20/99*). Al mercato è consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell’art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

art. 2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è di tipo stagionale (*art.3, comma 1, lett. b) L.R.20/99*) ed ha luogo nel giorno di venerdì nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto di ciascun anno solare.
2. Quando il giorno di mercato ricade nel giorno festivo del 15 agosto il commercio su aree pubbliche non viene effettuato. Qualora almeno i due terzi degli operatori chiedano con un anticipo superiore o pari a 30 giorni lo svolgimento del mercato nella predetta giornata, il Sindaco ne può, comunque, autorizzare lo svolgimento con apposita ordinanza emessa con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. L’orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell’art. 26, comma 8 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale,
 - b) l’orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
 - c) l’orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - d) l’orario entro il quale deve essere completamente sgomberata l’area mercatale,
 - e) l’orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - f) l’orario entro il quale gli operatori (cosiddetti “spuntisti”) che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 14,
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

art. 3 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20 dicembre 2010 nella quale sono evidenziati in particolare:
- l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - il totale di n. **14** posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche di cui **5** riservati prioritariamente alla vendita di prodotti alimentari che possono usufruire dell'allacciamento alla rete elettrica disponibile nella zona;
 - 1 posteggio riservato agli imprenditori agricoli;
 - la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la loro collocazione e relativo settore merceologico.

PERIODO	STAGIONALE (1 LUGLIO - 31 AGOSTO)
GIORNO	VENERDI'
LUOGO	PIAZZALE PALESTRA COMUNALE
POSTEGGI	14
AGRICOLTORI	1

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

MERCATO STAGIONALE				
POSTEGGIO	SUPERFICIE			SETTORE
1	8,00	5,00	40,00	Misto
2	8,00	5,00	40,00	Misto
3	8,00	5,00	40,00	Misto
4	8,00	5,00	40,00	Misto
5	8,00	5,00	40,00	Misto
6	8,00	5,00	40,00	Misto
7	8,00	5,00	40,00	Misto
8	8,00	5,00	40,00	Misto
9	8,00	5,00	40,00	Misto
10	8,00	5,00	40,00	Misto
11	8,00	5,00	40,00	Misto
12	8,00	5,00	40,00	Misto
13	8,00	5,00	40,00	Misto
14	8,00	5,00	40,00	Misto
15	8,00	5,00	40,00	Agricoltori

art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Nel caso di posteggi liberi il Comune redige apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri per l'accoglimento. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno fa pervenire all'Assessorato competente in materia di commercio, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni. (*art. 6, comma 1 e 2 L.R. 20/99*).
2. Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita bacheca esterna all'area mercato (estratto del bando) per lo stesso periodo stabilito dal precedente comma 1.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.lgs. 114/98 per l'assegnazione dei posteggi liberi ed il contestuale rilascio della concessione di posteggio. Nel mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio (*art. 5, comma 4, L.R. 20/99*).
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità (*art. 6, comma 4, L.R. 20/99*):
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;
 - b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - d) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando;
 - e) ordine cronologico di spedizione.
5. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza qualora non si accerti la perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
6. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 7, comma 1, e l'accoglimento delle domande di spostamento di posteggi effettuati ai sensi del successivo articolo 10 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 7.
7. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi (*art. 7, comma 6 L.R. 20/99*).
8. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

Art. 5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata e delle attrezzature di vendita (*art. 9, comma 1, lett. e) L.R. 20/99*);
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 2 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto al successivo articolo 13;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata (*art. 9, L.R. 20/99*):
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca;
 - e) qualora vi siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

Art. 7 SUBINGRESSO

(*art. 7 L.R. 20/99*)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della contestuale concessione di posteggio,

- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio, le cui durate sono pari a quella del titolo ritirato.
 3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. (*punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/05/1999*)
 4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
 6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 8 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento permanente, parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 12.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento degli stessi.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Locale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.

Art. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 11 del presente Regolamento.

Art. 10 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 3, comma 2, L.R. 20/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative e presenti a livello provinciale, può vincolare i posteggi a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato e pervenute entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salvo diverso termine per la prima applicazione.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, possono essere assegnati prioritariamente agli operatori del settore alimentare che necessitano di tale servizio.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si procede come segue:
 - a) seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 12, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi originariamente liberi;
 - b) seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 12 a partire dal primo nominativo, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi che si sono liberati in seguito alle miglie di cui alla precedente lettera a) e così via, per successive tornate, con le medesime modalità.

L'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la migliororia di cui alla precedente lettera a), può partecipare di volta in volta e per successive tornate alle assegnazioni di cui alla lettera b).

Ad ogni tornata le assegnazioni sono definitive fino all'assemblea della successiva migliororia.

5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

art. 12 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(art. 15 L.R. 20/99)

1. Presso il Servizio di Polizia Locale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché le presenze dei titolari di posteggio, di seguito definita "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è redatta al 31 ottobre di ogni anno, vidimata dal Dirigente e pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente entro i quindici giorni successivi. La graduatoria viene trasmessa agli interessati i quali, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'atto, possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, cioè alla data di rilascio della concessione;
 - b) a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale;
 - c) inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente per il settore alimentare e non alimentare.
5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata.

art. 13 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. e), salvo il caso di gravi intemperie documentate dal rapporto dell'operatore di P.L. presente sul mercato.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia e gravidanza nonché da servizio militare, purché, entro i 15 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica, documentata mediante autocertificazione da produrre sempre entro i 15 giorni successivi. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 15 giorni successivi. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato per la quale si procede all'annullamento della giornata di mercato con atto del Dirigente;
 - d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

art. 14 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 - art. 14 L.R. 20/99)

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo b), rilasciata da qualsiasi comune italiano, o di tipo a), rilasciata da un comune della Regione Autonoma Valle d'Aosta (*circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n.3506/C del 16.01.2001*), che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art.2, comma 3, lett. f) del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (*art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98*).
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa, eventualmente documentata con le modalità indicate al comma 2 lett. b) del

precedente art. 13. In caso di ulteriore parità la precedenza viene attribuita in base all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal registro imprese.

4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. Le assegnazioni temporanee avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato:
 - a) L'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - b) Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - c) Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - (1) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - (2) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale e la graduatoria degli "spuntisti" è aggiornata di volta in volta dal Servizio di Polizia Locale del Comune.
La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio e nella bacheca situata nei pressi del mercato per otto giorni dalla data di effettuazione dell'ultima giornata di mercato. Entro il 15 ottobre di ogni anno la graduatoria viene trasmessa agli interessati i quali, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
11. Le presenze maturate in qualità di spuntista prima dell'entrata in vigore del presente regolamento con un'autorizzazione di tipo a) rilasciata da Comuni di altre Regioni, in sede di primo bando, sono comunque ritenute valide ai fini del rilascio di nuova autorizzazione decennale e, qualora lo spuntista si sia dotato o si doti entro il 31.05.2011 di altra autorizzazione di tipo b) sono comunque riconsiderate d'ufficio su quest'ultima.
12. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti

dall'art. 13, comma 3, del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato entro il 15 ottobre, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

art. 15 CIRCOLAZIONE STRADALE

(art.28 co.16 D.lgs114/98)

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante da parte di imprenditori agricoli nell'area mercatale ed in un raggio di m. 500. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve.

art. 16 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

art. 17 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,20 dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici.

art. 18 NORME IGIENICO SANITARIE

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

art. 19 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

(art.4 D.lgs 228/2001)

1. Viene riservato agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti un posteggio per il periodo stagionale con le stesse modalità previste dal precedente articolo 2.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli avviene mediante pubblicazione di apposito bando, entro 6 mesi dalla verifica della disponibilità del posteggio, da pubblicarsi all'albo pretorio dell'Ente e trasmissione di copia alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale degli imprenditori agricoli.

2. Per ottenere l'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.lgs 228/2001 devono presentare comunicazione per il rilascio di concessione di posteggio indicando:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'ubicazione dell'azienda;
- c) l'indicazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita;
- d) l'anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- e) anzianità di imprenditore agricolo a titolo principale (iscrizione al Registro delle imprese);
- f) data di presentazione della comunicazione registrata al civico protocollo.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si darà precedenza alla maggiore anzianità anagrafica e successivamente si procederà al sorteggio.

3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione è utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge regionale 20/99, qualora si debba procedere alla revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione bando. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'assegnatario di posteggio.

4. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli agricoltori spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati dal precedente articolo 14.

Gli agricoltori presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

5. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

6. Ogni agricoltore può occupare un solo posteggio nel mercato.

7. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare la comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

8. La concessione di posteggio è revocata:

- a) Qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
- b) Qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni

connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (art. 4, comma 6 del D. lgs. 228/2001).

- c) Effettuare attività di vendita ai sensi del D. lgs. 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art. 4, comma 8, del D. lgs. 228/2001).
- d) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un quarto del periodo previsto, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13.

10. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

art. 20 SANZIONI

(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del D. lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D. lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui al precedente art. 10, comma 2;
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (art.16, comma 2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.18, comma 4);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.18, comma 10).
3. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del Regolamento relativo alla COSAP:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.17, comma 1);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.17, comma 2).
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro:
 - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.17, comma 3);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.17, comma 4);

- c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.18, comma 1); o, per gli imprenditori agricoli, la documentazione di cui al precedente art. 20, comma 8;
- d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.18, comma 2);
- e) lasciare il posteggio incustodito (art.18, comma 3);
- f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.18, comma 5);
- g) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.18, comma 6);
- h) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2,20 (art.18, comma 7);
- i) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.18, comma 8);
- j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.18, comma 9);
- k) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici (art.18, comma 13),
- l) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte degli imprenditori agricoli (art. 20, comma 11).

5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.
6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.
9. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gaby.

INDICE

art. 1 .TIPOLOGIA DEL MERCATO.....	1
art. 2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	2
art. 3 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.....	3
art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO	3
Art.5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE	5
Art.6 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE	5
Art. 7 SUBINGRESSO	5
Art. 8 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI.....	6
Art. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI	7
Art. 10 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA	7
Art. 11 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA).....	7
Art. 12 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 13 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO	8
art. 14 ASSENZE.....	9
art. 15 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI.....	9
art. 16 CIRCOLAZIONE STRADALE.....	11
art. 17 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.....	11
art. 18 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	11
art. 19 NORME IGIENICO SANITARIE	12
art. 20 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.....	12
art. 21 SANZIONI.....	14
INDICE	16